

Camera dei Deputati

Commissione IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti

"Modifiche al Codice della strada"

(C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38)

Federnoleggio Confesercenti, ringraziando la Commissione per l'occasione concessa di potersi esprimere sulle modifiche al Codice della strada proposte con gli atti suelencati, osserva:

Considerata l'opportunità di poter intervenire su alcune norme di cui alla legge 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e in vista della prossima scadenza del termine di sospensione delle sanzioni per chi esercita l'attività di noleggio con conducente (NCC) previsto dalla recente legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, Federnoleggio Confesercenti chiede a questa Commissione di voler intervenire a modifica dell'art. 85, commi 4 e 4-bis, del suddetto Codice laddove, in modo illogico, pongono in essere sovrapposizioni normative, generando in sede di applicazione confusione e sperequazioni, con conseguenti contenziosi giudiziari.

Nel dettaglio, il comma 4 punisce chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, *ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione*, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione medesima comporta poi la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

Il successivo comma 4-bis prevede che chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo ammesso al noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 339. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione.



Trattasi, nel caso del comma 4, di una sanzione prevista originariamente a carico di chi eserciti abusivamente l'attività e poi estesa in modo incongruo, attraverso l'introduzione di un inciso (per effetto dell'art. 2, comma 01, del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214), anche ai soggetti muniti di autorizzazione che non ottemperino alle norme in vigore o alle condizioni di cui all'autorizzazione; questi ultimi soggetti, come è facilmente riscontrabile, sono però già sanzionati a norma del comma 4-bis, sì che l'introduzione dell'inciso nel comma 4 appare una evidente e incomprensibile sovrapposizione.

Per ridare una logica al regime sanzionatorio ed evitare duplicazioni di norme, Federnoleggio Confesercenti chiede dunque di **sopprimere l'inciso** "ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione" presente nel comma 4 dell'art. 85, in quanto prevede l'applicazione a chi è munito di regolare autorizzazione delle stesse sanzioni, giustamente penalizzanti, prescritte per chi pone in essere comportamenti senza averne titolo, e cioè in modo abusivo.

Lo stesso comma 4-bis comporta poi un ulteriore ordine di problemi, poiché dispone l'applicazione di una medesima sanzione ad un numero generalizzato di violazioni di diverso tipo, che meriterebbero la previsione di un regime graduale e progressivo, in relazione alla diversa gravità del comportamento del trasgressore.

Inoltre, ad aggravare la situazione, alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 85 del Codice della strada si aggiungono quelle previste dalla disciplina di settore, legge 15 gennaio 1992, n. 21, all'art. 11-bis, che infatti fa salva l'applicazione dell'art. 85, nonché quelle previste dalla legislazione regionale e dagli enti locali.

Una qualsiasi violazione delle norme in vigore comporterà quindi fino a **4 livelli diversi di sanzioni**: quelle del Codice della strada, quelle della legge di settore, quelle della legge regionale di riferimento e quelle del regolamento del comune che ha rilasciato l'autorizzazione: un vero caso di **accanimento sanzionatorio.**

Federnoleggio Confesercenti, propone, a tal proposito, un coordinamento delle sanzioni, evitando duplicazioni e sperequazioni, sia a livello territoriale che in relazione ad operatori che svolgano attività diverse ma normate dalla disciplina di settore.

Roma, 19 febbraio 2019